

Orzinuovi, 03/08/2016
Prot. 43142

Egr. Responsabili di Area
Comune di Orzinuovi-SEDE

^{bis}
Circolare n°5 del 03/08/2016

Oggetto: "ACQUISTI CENTRALIZZATI"

NORMATIVA VIGENTE

art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 (finanziaria 2007): fermi restando gli obblighi/facoltà per l'utilizzo di CONSIP, sussiste l'obbligo di utilizzare in maniera alternativa ed equivalente il mercato elettronico della P.A. (MEPA, NECA) oppure il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (SINTEL); art. 2, comma 574, della l. n. 244/2007 e artt. 4 e 15 della l. n.135/2012.

art 9, comma 3, DL n. 66/2014, conv.mod. in l n. 89/2014, modificato da legge di stabilità 2016 (comma 499), prevede che **con DPCM "sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione".**

Il DPCM è stato emanato il 24 dicembre 2015 e pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2016: prevede un periodo transitorio di sei mesi, pertanto a decorrere dal **9 agosto** p.v. vi è l'obbligo - **per tutti i Comuni** - di ricorrere ai soggetti aggregatori di riferimento (Consip /Città Metropolitana/SINTEL nel rispetto dei parametri prezzo-qualità CONSIP -art. 1, c.449, L.296/2006), se il fabbisogno annuo, per le categorie merceologiche d'interesse, è superiore alla soglia indicata nel suddetto DPCM.

TABELLA RIEPILOGATIVA servizi e soglie previste dal DPCM:

SERVIZI DI USO COMUNE	
Vigilanza armata	40.000
Facility management immobili	Soglia comunitaria
Pulizia immobili	Soglia comunitaria

Guardiania	40.000
Manutenzione immobili e impianti	Soglia comunitaria

**(Vedere Comunicato del Presidente ANAC del 10 febbraio 2016
Aggiornamento modalità operative per l'acquisizione del CIG)**

PER LE ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 1.000 €

Non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare.

Per acquisti di BENI E SERVIZI di importo compreso tra 1.000 e 40.000 €

È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.(senza CUC tramite MEPA/CONSIP/SINTEL)

Per acquisti di LAVORI di importo compreso tra 1.000 e 150.000 €

È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici[restano salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l'obbligo di acquisto utilizzando la convenzione.]

Per acquisti di BENI E SERVIZI di importo compreso tra 40.000 e 209.000 euro (750.000 euro per i servizi sociali) e di LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro

Le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016[**Ai sensi dell'art. 216, comma 10 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti di cui all'art. 33 ter del DL 179/2012.**] ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

Resta sempre e comunque, **l'obbligo di acquisto in forma aggregata** secondo una delle seguenti modalità:

- a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta.*

Secondo un'interpretazione logico-sistematica della norma de qua, l'obbligo di aggregazione sembrerebbe non sussistere laddove i Comuni non capoluogo

ricorressero a strumenti telematici di acquisto (Convenzioni o Accordi Quadro con adesione/acquisizione diretta) perfezionate a seguito di procedure aggiudicate da centrali di committenza qualificate (ad esempio Consip).(fonte ANCI)

SARA' SEMPRE NECESSARIO:

Verificare che i beni presenti in CONSIP e/o sul Mercato Elettronico siano di importo superiore a quello ottenuto tramite la negoziazione col sistema telematico regionale (SINTEL), altrimenti dovrà procedersi ad acquistare su CONSIP o sul mercato elettronico (MEPA), alle condizioni più convenienti per la S.A.

QUALORA SI DECIDESSE DI NON USARE IL SISTEMA TELEMATICO DI RIFERIMENTO (SINTEL), ED I BENI:

a) SONO PRESENTI SU CONSIP E SUL MERCATO ELETTRONICO

si procederà con adesione/acquisizione alle condizioni più convenienti per la S.A. tra CONSIP e Mercato elettronico;

b) SONO PRESENTI SOLO SU CONSIP

vi sarà la facoltà di aderire alla convenzione o in alternativa gara tramite sistema telematico di riferimento con parametri e prezzi a base di gara uguali a quelli di CONSIP;

c) PRESENTI SOLO SU MERCATO ELETTRONICO (MEPA, NECA):

Obbligo di acquisto.

Se non presenti né sul MEP.A. né su CONSIP, allora obbligo di utilizzare il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (quale SINTEL) (L.296/2006 finanziaria 2007 art. 1 c. 450 secondo periodo). IN ASSENZA DI TALE SISTEMA TELEMATICO: possibilità di procedere anche in forma cartacea ed autonoma senza ulteriori limitazioni (art. 37 c. 1 D.Lgs. 50/2016).

ENERGIA ELETTRICA, GAS, CARBURANTI RETE E CARBURANTI EXTRA RETE, COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO, TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE, BUONI PASTO (art. 1 comma 7 DL 95/2012 e DM 22/12/2015)

Obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti in tali categorie merceologiche anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori (di almeno il 10% per le categorie telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le altre categorie) a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ (c. 516 legge stabilità 2016 n. 208/2015)

Obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi informatici e di connettività tramite Consip spa e soggetto aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

E' possibile procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tale modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo (il Segretario Comunale: Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, deliberazione n. 14 depositata il 24 febbraio 2016) "*qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa*" La mancata osservanza di tali procedure e risparmi può dar luogo a danno erariale e a responsabilità disciplinare. Ad oggi non risulta tuttavia predisposto il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione su cui Consip S.p.A o il soggetto aggregatore interessato dovrebbe programmare gli acquisti di beni e servizi informatici di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al medesimo piano.

Per importi superiori alla soglia comunitaria

Le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 comma 2 (vedi nota precedente) del d.lgs. n. 50/2016 ("Codice Appalti"). Per tali stazioni appaltanti sussiste l'obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e Accordi Quadro Consip.

Il Segretario Comunale



Antonella Patrizia Nostro